

Inps – Variazione del tasso ufficiale di riferimento

26 Luglio 2011

A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea, relativo alla variazione del tasso di riferimento che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è stato fissato nella misura dell'1,50%, l'interesse di dilazione e di differimento, maggiorato di 6 punti percentuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96, è pari al 7,50%.

Tale modifica, ricorda l'allegata circolare Inps n. 96/11, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

L'interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 7,50%, dovrà essere applicato alle rateazioni concesse dal 13 luglio 2011.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,50% dovrà essere applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2011.

SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 13 luglio 2011, è la seguente:

- per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, ai sensi della L. 388/00, art. 116, co. 8 lett. a) la sanzione civile, maggiorato di 5,5 punti, è pari al 7%.
- La stessa misura del 7% annuo trova applicazione nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
- Per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge n. 388/00, la sanzione civile è pari al 7% annuo.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSALE

In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che a decorrere dal 13 luglio 2011 il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011, la misura della sanzione ridotta:

- nell'ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell'art. 116 della L. n. 388/00, è pari all'1,50%;
- nell'ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell'art. 116 della L. n. 388/00, è pari all'1,50% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 3,50%.